

4. Le numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono utilizzabili esclusivamente per i servizi a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.
5. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. Nella domanda di attribuzione, il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
6. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera c), sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio hanno il medesimo prezzo. Nella domanda di attribuzione, il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
7. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per le proprie attività o per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori. L'operatore può definire prezzi diversi per il servizio relativo a ciascun numero.
8. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
9. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.
10. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

## **Art. 22**

### **Numerazione per servizi interattivi in fonìa**

1. I codici 163 e 164 identificano servizi a sovrapprezzo di tipo interattivo in fonìa. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa vigente.
2. La struttura delle numerazioni per servizi interattivi in fonìa è la seguente:
  - a) 163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9
  - b) 164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9
  - c) 163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9
3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.
5. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

## **Art. 23**

### **Numerazione per servizi di chiamate di massa**

1. Le numerazioni per servizi di chiamate di massa, oltre a quelle definite al precedente articolo 21 nel caso di servizi interattivi in fonìa, hanno la struttura descritta di seguito:
  - a) numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa:  
0369 UUUUUU con U = 0÷9  
0769 UUUUUU con U = 0÷9

b) numerazioni dedicate al televoto:

0878 X UUUU con X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e U = 0÷9

0878 XY UUU con X = 7, 8, 9, Y = 0,9 e U = 0÷9

dove le cifre X e XY individuano univocamente l'operatore ai fini dell'assegnazione e dell'instradamento delle chiamate tra reti.

2. Le numerazioni 0369 e 0769 sono utilizzabili dagli operatori solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma.
3. Eventuali ulteriori numerazioni, rispetto a quelle di cui al comma 2, utilizzabili, in modo esclusivo, in un differente distretto telefonico o per un differente evento, devono prevedere la struttura indicata al comma 1 per gli eventi telefonici di massa ed utilizzare nuovi indicativi fittizi appartenenti al Compartimento telefonico di cui fa parte il distretto considerato.
4. Per le chiamate alle numerazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.
5. Le numerazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), sono tassate sulla base della prima cifra successiva alle cifre che individuano l'operatore assegnatario. Gli scaglioni tariffari utilizzabili sono definiti su base negoziale tra gli operatori.
6. Le numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa, di cui ai commi 2 e 3, sono assegnate agli operatori per blocchi di 1.000 numeri da 000 a 999. Ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1000 numeri per ciascun distretto.
7. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.
9. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

## **Art. 24**

### **Numerazione per servizi di informazione abbonati**

1. Il codice 12 identifica, nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni abbonati. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa vigente
2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione abbonati è di seguito descritta:  
12XY con X= 4-9 Y= 0-9  
Le numerazioni 12XY con X=0-3 e Y=0-9 sono riservate per usi futuri.

## **Art. 25**

### **Codici di accesso a rete privata virtuale**

1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:
  - a) 1482
  - b) 149X con X=4,5,6,7,8,9

c) 149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9

d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0-9

dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale.

2. Il richiedente nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.
3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

## Art. 26

### Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - *International Signalling Point Codes*) e nazionale (NSPC - *National Signalling Point Codes*).
2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione ITU-T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC *Signalling Area/Network Code*) sono amministrati dall'ITU. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L'Autorità richiede all'ITU i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'ITU.
3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - NSPC - sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dal Ministero delle comunicazioni.
4. Nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.
5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.
6. La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un determinato impianto è soggetta a comunicazione al Ministero delle comunicazioni, fermo restando quanto previsto al comma 5.
7. L'attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
8. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.

## Art. 27

### Numerazione per altri servizi

1. Sono disponibili, presso l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato, quali ad esempio: OP\_ID, MNC, NCC.
2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità ed al Ministero delle comunicazioni una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.

3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

## Art. 28

### Norme transitorie e finali

1. L'Autorità di riserva di rivedere la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente articolo 6, comma 1, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Gli indicativi del tipo :

3XY ZZUUUUU con X= 0,1 , Y= 0-9 , Z= 0-9

sono transitoriamente attribuiti, su base blocchi di 100.000, numeri a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato.

3. Sino all'entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche di cui in premessa, non sono attribuiti nuovi codici di emergenza tranne che, per gravi ed urgenti motivi, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'articolo 24 sono definite dall'Autorità entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

5. La società Poste Italiane S.p.A. è abilitata all'uso provvisorio del codice a tre cifre "186" per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi sino alla data del 30 giugno 2006.

6. L'Autorità si riserva di rivedere o integrare le soglie di prezzo massimo, di cui all'allegato A del presente Piano, alla luce della evoluzione della situazione di mercato.

## ALLEGATO A

### AL PIANO DI NUMERAZIONE NAZIONALE

#### Tabella 1: Soglie di prezzo massimo.

*I valori indicati non includono l'IVA e riguardano l'accesso da rete fissa.*

Articolo del Piano di Numerazione	Numerazione	Quota massima alla risposta (euro)	Prezzo minutorio massimo (euro)
Art. 11 - Numerazioni per servizi Internet	701-702	0,10	Prezzo delle chiamate locali
	709	0,10	
Art. 17 - Numerazione per servizi di addebito ripartito	840-841	0,10 (quota fissa)	-
	847-848	0,10	Prezzo delle chiamate locali
Art. 18 - Numerazioni per servizi di numero unico	199	0,12	0,26
Art. 19 - Numerazioni per servizi di numero personale	178	0,15	0,35
Art. 21 - Numerazioni per servizi a tariffazione specifica	892	0,3	1,5
	144-166	Tabella 2	Tabella 2
Art. 23 - Numerazioni per servizi di chiamate di massa	0369-0769	Prezzo delle chiamate geografiche interurbane	Prezzo delle chiamate geografiche interurbane

**Tabella 2: Fasce di prezzo per le numerazioni 144 e 166**

Fascia di costo	Numerazione	Quota alla risposta (euro)	Prezzo minutorio (euro)
1°	144-0-UUUUU	0,0656	0,2293
	166-0-UUUUU		
2°	144-2-UUUUU	0,0656	0,3280
	166-2-UUUUU		
3°	144-6-UUUUU	0,0656	0,4917
	166-6-UUUUU		
4°	144-8-UUUUU	0,0656	0,7871
	166-8-UUUUU		
5°	144-1-UUUUU	0,0656	1,3118
	166-1-UUUUU		

**DELIBERA N. 311/03/CONS****DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI FREQUENZE PER IL SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE A GESTIONE CENTRALIZZATA [PUBLIC ACCESS MOBILE RADIO (PAMR)]****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 settembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998 recante "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 8 agosto 2000;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

VISTA la propria delibera n. 235/01/CONS del 30 maggio 2001, “Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni e le licenze individuali concernenti l’offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447, che emana il Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato;

VISTO il regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 20 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 2002;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, “Regolamento recante modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002;

VISTA la nota n. 0003933 del 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni in materia di bande di frequenza per il sistema radiomobile professionale a gestione centralizzata;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

VISTA la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo 1996 sulle bande di frequenza per l’introduzione del *Trans European Trunked Radio System* (TETRA), successivamente denominato *Terrestrial Trunked RAdio*;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)02 del 10 marzo 1999 sull’esonazione della licenza individuale per i terminali mobili TETRA;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)03 del 10 marzo 1999 sulla libera circolazione ed uso dei terminali mobili civili TETRA;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)21 del 12 marzo 2001 sulla banda di frequenza armonizzata da designare per l’uso in Direct Mode Operation (DMO) dei sistemi mobili digitali terrestri;

VISTA la decisione della CEPT n. ECC/DEC/(02)03 del 15 marzo 2002 sulla disponibilità di bande di frequenza per l’introduzione dei sistemi digitali terrestri mobili a banda stretta PMR/PAMR nella banda a 400 MHz;

CONSIDERATO che il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, in particolare la nota n. 104, riserva le bande di frequenza da 452 a 455 MHz e da 462 a 465 MHz ai sistemi radiomobili professionali numerici ad accesso multiplo, di tipo autogestito o a gestione centralizzata, operanti con standard armonizzati europei, o che si siano dimostrati con essi compatibili, o con specifiche tecniche pubblicate equivalenti;

CONSIDERATO che la comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000 identifica 90 canali (con canalizzazione a 12,5 kHz) in spettro accoppiato da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz, per l'utilizzazione per i sistemi radiomobili analogici a gestione centralizzata (PAMR, *Public Access Mobile Radio*) e che la medesima comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000 identifica 90 canali (con canalizzazione a 25 kHz) in spettro accoppiato da 452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a 464,9875 MHz, per l'utilizzazione per i sistemi radiomobili numerici a gestione centralizzata (PAMR, *Public Access Mobile Radio*);

CONSIDERATO che il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, alla nota n. 103, dispone che, in accordo con la decisione CEPT n. ECC/DEC/(02)03, 2x2 MHz di banda aggiuntiva saranno resi disponibili per i sistemi numerici ad accesso multiplo PMR/PAMR, in base alle esigenze di mercato. Considerato che, pur essendo in atto, da parte del Ministero delle comunicazioni, le attività in ordine alla loro identificazione e successiva liberazione, in carenza di un'espressa integrazione al Piano di ripartizione delle frequenze, non è allo stato possibile includere tali frequenze nelle procedure di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, ai fini di consentire un utilizzo il più efficiente possibile della banda destinata ai sistemi radiomobili professionali a gestione centralizzata, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) intende consentire agli assegnatari della banda citata da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz di poter utilizzare anche apparati di tipo numerico, adottando l'appropriata canalizzazione, pur di non arrecare interferenze nocive agli altri utilizzatori autorizzati nelle bande adiacenti;

CONSIDERATO che occorre prevedere la possibilità di ampliare la platea dei possibili operatori interessati, ammettendo alla procedura di assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento la partecipazione di consorzi fra imprese; anche in considerazione delle specificità tecnologiche e di mercato dei sistemi PAMR;

CONSIDERATO che l'utilizzo di una procedura selettiva con criterio di aggiudicazione basato sulla migliore offerta economica ed aperta a qualunque soggetto in possesso di dimostrate credenziali tecniche e commerciali nella gestione del servizio è da considerarsi la più adeguata per raggiungere gli obiettivi di semplicità, equità e trasparenza nella valutazione delle offerte, permettendo di aggiudicare i diritti d'uso dello spettro a soggetti qualificati che abbiano dimostrato propensione ad un efficiente utilizzo della risorsa scarsa oggetto di gara;

CONSIDERATO che è opportuno, oltre alla verifica delle credenziali tecniche e commerciali dei soggetti partecipanti, fissare degli obblighi minimi relativi all'offerta del servizio, in termini di copertura geografica, al fine di assicurare l'amministrazione concedente l'uso delle frequenze sull'utilizzo effettivo delle stesse;

CONSIDERATO che, date le limitazioni relative alla banda disponibile per i sistemi PAMR, ed i requisiti minimi in termini di banda necessaria per una singola rete, nonché data la presenza dei sistemi PMR ad uso privato di analogia funzionalità, sia quelli già in esercizio sia quelli che potranno essere autorizzati ai sensi del d.P.R. n. 447/2001, o successive disposizioni, la limitazione a due soggetti per area geografica appare ragionevole ad assicurare un iniziale livello di competitività nel relativo mercato;

CONSIDERATO che nel nuovo quadro regolatorio comunitario delle comunicazioni elettroniche la licenza individuale come titolo abilitativo all'offerta di reti e servizi di comunicazione elet-

tronica è sostituita da una autorizzazione generale e che, nel caso di utilizzo di risorse scarse come le frequenze, ai fini dell'offerta delle dette reti e servizi, tali frequenze sono assegnate mediante provvedimento espresso che attribuisce all'assegnatario il diritto d'uso delle stesse, corredabile da specifici obblighi;

TENUTO CONTO dei risultati della consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: *Public Access Mobile Radio*), indetta con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001;

VISTI i pareri in materia pervenuti dal Ministero delle comunicazioni in data 8 luglio 2003 e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, sullo schema di provvedimento adottato in data 19 giugno 2003;

CONSIDERATO che, con riferimento all'osservazione formulata dal Ministero delle comunicazioni in merito all'imposizione di limitazioni al numero di aree di estensione geografica nelle quali uno stesso soggetto può conseguire i diritti d'uso delle frequenze, si rileva che tali limitazioni appaiono di difficile giustificazione alla luce delle risultanze della consultazione pubblica e della necessità di garantire un corretto bilanciamento fra l'esigenza di favorire uno sviluppo locale dei servizi e quella dell'uso efficiente delle frequenze;

CONSIDERATO, con riferimento al parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quanto segue:

a) per quanto attiene all'eventuale inserimento di una disposizione secondo la quale *“la partecipazione ad un consorzio ovvero ad un raggruppamento temporaneo da parte di due o più imprese è ammessa soltanto per le imprese che, a causa della limitata capacità tecnica o economico-finanziaria, non sono in grado di partecipare individualmente alla gara”*, l'Autorità ritiene che essa, attenendo alla sfera dei requisiti soggettivi dei partecipanti, rientri nelle previsioni relative al bando di gara;

b) per quanto attiene all'eventuale inserimento di una disposizione che *“vincoli le imprese a presentarsi nei diversi lotti nella stessa forma (singola o associata) e, in caso di forma associata, con la stessa composizione”*, l'Autorità ritiene condivisibile tale previsione, concordando col fatto che essa sia *“idonea ad impedire comportamenti strategici concordati tra le imprese, che si potrebbero realizzare mediante la partecipazione come impresa singola in alcuni lotti e come partecipante ad un consorzio in altri lotti ovvero sotto forma di consorzi a composizione variabile a seconda del lotto”*;

c) per quanto attiene all'eventuale inserimento della previsione concernente *“il divieto di partecipazione per le imprese, singole ovvero riunite in consorzi, che abbiano, al di là dei rapporti di controllo, anche semplici rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, con altre imprese partecipanti, a loro volta singolarmente o in quanto componenti di consorzi”*, nel condividere la necessità di evitare possibili situazioni di scarsa concorrenza tra le imprese in gara per blocchi di frequenze relativi alla medesima area geografica, l'Autorità ritiene che il requisito previsto della mancanza reciproca fra i partecipanti di influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 249/97, sia idoneo a raggiungere lo scopo dell'indipendenza degli stessi, considerando l'ampio numero di fattispecie ricomprese in tale previsione normativa;

d) per quanto attiene infine all'eventuale inserimento di una *“esclusione dalla gara per i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte”*, nel condividere tale disposizione, l'Autorità ritiene che anch'essa attenga alle previsioni del bando e del disciplinare di gara.



UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
  - a) “sistema radiomobile professionale”: un sistema per radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni base e stazioni mobili terrestri, che consente di effettuare comunicazioni di fonìa, dati, messaggi precodificati, ed include prestazioni specifiche come la chiamata di gruppo, la chiamata di priorità, la chiamata di emergenza;
  - b) “sistema radiomobile professionale numerico”: un sistema radiomobile professionale basato su tecnologie digitali per la codifica, la modulazione ed il trasporto delle informazioni;
  - c) “sistema radiomobile professionale analogico”: un sistema radiomobile professionale basato su tecnologie analogiche per la modulazione ed il trasporto delle informazioni;
  - d) “sistema radiomobile professionale in tecnica multiaccesso”: un sistema radiomobile professionale che consente agli utenti gestiti da una o più stazioni base di accedere ad un gruppo comune di frequenze;
  - e) “sistema radiomobile professionale a gestione centralizzata”: un sistema radiomobile professionale per il quale è assegnata una determinata banda di frequenze ad un operatore, il quale organizza e gestisce il sistema e pone il servizio a disposizione degli utenti, ottimizzando l'uso delle frequenze;
  - f) “aggiudicatario”: un soggetto che risulta assegnatario dei diritti d'uso delle frequenze, in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;
  - g) “area di estensione geografica”: l'area geografica di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento, corrispondente al territorio di una singola regione italiana o della provincia autonoma di Trento o della provincia autonoma di Bolzano, come definite dai relativi confini amministrativi;
  - h) “PFD (*Power Flux Density*)”: flusso di densità di potenza per unità di spettro, espresso in dBW/(MHz \* mq);
  - i) “spettro accoppiato”: due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazioni duplex;
  - j) “PAMR (*Public Access Mobile Radio*)”: l'acronimo per indicare un sistema radiomobile professionale in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;
  - k) “sistema PAMR numerico”: un sistema radiomobile professionale numerico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;

- l) “sistema PAMR analogico”: un sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;
- m) “blocchi di frequenze in gara”: la banda disponibile per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento, destinata ai servizi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata; essa è costituita:
- i. dalle frequenze da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz in spettro accoppiato, destinate di norma al sistema PAMR analogico, complessivamente identificate come “blocco A”;
  - ii. dalle frequenze da 452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a 464,9875 MHz in spettro accoppiato, destinate al sistema PAMR numerico, complessivamente identificate come “blocco B”.
2. I blocchi di frequenza in gara si intendono lordi, cioè inclusivi delle eventuali bande di guardia necessarie per la protezione dalle interferenze.

## **Art. 2**

### **Scopo ed ambito di applicazione**

1. Il presente provvedimento detta la disciplina applicabile alle procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze ai fini dell’installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni di tipo radiomobile professionale in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata (PAMR) e dell’offerta al pubblico dei relativi servizi, per ciascuna area di estensione geografica prevista.
2. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, gli altri eventuali titoli necessari all’esercizio dell’attività di cui al comma precedente secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER I SISTEMI PAMR**

## **Art. 3**

### **Durata e rinnovo**

1. I diritti d’uso delle frequenze concessi con le procedure di cui al presente provvedimento sono assegnati in conformità con la normativa vigente per una durata massima di venti anni, e sono rinnovabili secondo le stesse norme.

## **Art. 4**

### **Numero dei soggetti autorizzabili e tecnologie utilizzabili**

1. In relazione alla disponibilità delle frequenze per i sistemi PAMR di cui al presente provvedimento, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle comunicazioni nel successivo bando di gara, sono concessi ad un massimo di 2 (due) soggetti diritti d’uso per ciascuna area di estensione geografica. Ciascun soggetto può ottenere l’assegnazione di diritti relativi ad 1 (uno) dei blocchi di frequenze in gara per ciascuna area di estensione geografica.
2. L’aggiudicatario del blocco A di frequenze in gara può utilizzare le relative frequenze per sistemi PAMR numerici compatibili, su tutte o specifiche aree di estensione geografica, adottando una idonea canalizzazione.

3. L'aggiudicatario del blocco B che intende utilizzare sistemi numerici con standard diversi da quelli armonizzati europei, o che si siano dimostrati con essi compatibili, o con specifiche tecniche pubblicate equivalenti, fermi restando gli altri obblighi previsti e compatibilmente con l'ampiezza dei blocchi, in mancanza di idonee raccomandazioni a livello europeo in materia di compatibilità, sia nella stessa che nelle bande adiacenti, si impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.

## **Art. 5**

### **Obblighi di copertura**

1. Il titolare dei diritti d'uso delle frequenze ottenuti ai sensi del presente provvedimento, in ciascuna area di estensione geografica in cui è assegnatario, è tenuto ad offrire il servizio almeno nei comuni capoluogo di provincia appartenenti alla detta area, entro 24 mesi dal rilascio dei diritti d'uso, ovvero dal termine del periodo di sperimentazione eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 13, ed almeno in tutti i comuni con più di 150.000 abitanti, entro 48 mesi dallo stesso termine, utilizzando direttamente le frequenze assegnate.

## **Art. 6**

### **Interconnessione e numerazioni**

1. L'interconnessione dei sistemi radiomobili di cui al presente provvedimento con le altre reti pubbliche di comunicazioni elettroniche per il raggiungimento delle finalità proprie del servizio è regolata dalle disposizioni vigenti in materia di interconnessione ed accesso.

2. Eventuali numerazioni ai fini dell'offerta dei servizi di cui al presente provvedimento sono assegnate in conformità alle vigenti disposizioni del Piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni.

## **CAPO III**

### **PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI DIRITTI D'USO**

## **Art. 7**

### **Partecipazione alle procedure di rilascio dei diritti d'uso delle frequenze**

1. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento con una procedura aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara. Tali requisiti comprendono l'idoneità tecnica e commerciale dei soggetti alla fornitura del servizio PAMR.

2. La partecipazione di società consortili di cui all'art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615 ter del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:

- a) l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
- b) per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
- c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;
- d) l'oggetto sociale preveda il complesso delle attività connesse ai diritti d'uso;
- e) le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettino gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.

3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al comma 1, devono fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione, e del sistema tecnico che intendono adottare, anche in conformità con quanto stabilito alla nota n. 104 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
4. I soggetti che richiedono la partecipazione per più di una area di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree richieste, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.
5. Nella medesima area di estensione geografica non possono partecipare alla procedura di cui al presente articolo, singolarmente o in quanto componenti di consorzio, soggetti che:
  - a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;
  - b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;
  - c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.
6. Ai fini del precedente comma 3 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

## **Art. 8**

### **Rilascio dei diritti d'uso delle frequenze**

1. L'assegnazione delle frequenze, e conseguentemente il rilascio dei diritti d'uso, per ciascuna area di estensione geografica prevista, avviene sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto, anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e per ciascun blocco di frequenze in gara, ed indicato nello stesso bando di gara. La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate.
2. Nella procedura di cui al comma 1 è consentita la presentazione di offerte su un blocco di frequenze di una certa area di estensione geografica condizionate all'esito delle offerte su altre aree di estensione geografica, secondo le modalità specificate nel bando di gara.
3. Il Ministero delle comunicazioni rilascia agli aggiudicatari i diritti d'uso delle frequenze entro 60 giorni dal termine della procedura di assegnazione di cui al comma 1.
4. Il Ministero delle comunicazioni, nella predisposizione ed effettuazione della procedura per la concessione dei diritti d'uso di cui al presente provvedimento, può avvalersi di un soggetto esterno appositamente designato dotato dei necessari requisiti di imparzialità e neutralità.

## **Art. 9**

### **Disposizioni in caso di frequenze inassegnate**

1. Qualora all'esito della procedura di cui all'articolo precedente, per qualche area di estensione geografica risultino blocchi di frequenza inassegnati, l'Autorità si riserva di stabilire con successivo provvedimento idonee procedure per la loro assegnazione.

**CAPO IV****NORME APPLICABILI AGLI AGGIUDICATARI****Art. 10****Contributi ed oneri**

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine della procedura di cui all'art. 8, per le aree di estensione geografica interessate, a titolo di contributo per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento. Le modalità di versamento di detto contributo sono fissate nel bando di gara.
2. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso e per le verifiche e controlli annuali e degli altri contributi previsti dalla vigente normativa, ivi inclusi quelli per gli altri eventuali titoli autorizzatori richiesti.
3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno di cui all'art. 8, comma 4, sono posti a carico degli aggiudicatari, secondo le modalità previste nel bando di gara.

**Art. 11****Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni**

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritti d'uso delle frequenze ed utilizzo delle radiofrequenze stesse.
2. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri.
3. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un area di estensione geografica si impegnano ad effettuare il coordinamento delle rispettive frequenze con gli aggiudicatari che operano nelle aree di estensione geografica confinanti. In caso di controversie può essere imposto l'obbligo che il PFD (*power flux density*) prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base non superi livelli prestabiliti.
4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei vigenti valori limite delle emissioni elettromagnetiche, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal titolo autorizzatorio rilasciato, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 5, può essere disposta la revoca dei diritti d'uso delle frequenze nelle aree di estensione geografica interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze precedentemente assegnate. In tal caso nessun rimborso è dovuto per i contributi già erogati dagli aggiudicatari soggetti alla sanzione.
6. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'aggiudicatario è tenuto ad acquisire preventivamente il benessere di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
7. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e riservatezza delle reti e dei servizi.

**Art. 12****Approvazione delle apparecchiature e delle interfacce di rete**

1. Le apparecchiature utilizzate dagli aggiudicatari devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.
2. Le interfacce tecniche dei sistemi utilizzati dagli aggiudicatari, qualora non già pubbliche, devono essere pubblicate in maniera esatta ed adeguata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della direttiva n. 1999/5/CE, con le modalità di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2002.

**CAPO V****DISPOSIZIONI FINALI****Art. 13****Sperimentazione**

1. Agli aggiudicatari è consentita la sperimentazione del servizio, previa idonea comunicazione al Ministero delle comunicazioni, all'interno dell'area di estensione geografica di validità del proprio diritto d'uso.

**Art. 14****Sviluppi**

1. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi radiomobili professionali o all'eventuale attribuzione di ulteriori bande di frequenza a tali sistemi, l'Autorità si riserva di adottare idonee procedure per l'assegnazione di ulteriori diritti d'uso delle frequenze o per l'assegnazione di ulteriore banda agli aggiudicatari.
2. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande.
3. L'Autorità si riserva di adeguare il presente provvedimento a eventuali decisioni comunitarie ed internazionali in materia di standard e di compatibilità, di utilizzo armonizzato delle frequenze attribuite ai sistemi radiomobili professionali.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Napoli, 11 settembre 2003*

*Commissario relatore*  
SILVIO TRAVERSA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 399/03/CONS****APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE (PNAF DVB-T)****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante “Differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” ed in particolare l’articolo 2**bis**, commi 4 e 6,

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante: “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”, e in particolare l’articolo 2, comma 1;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante: “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284;

VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002;

VISTA la delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 recante: “Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2003;

VISTO l’articolo 35 della delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2002 1998, n. 259, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

CONSIDERATA l’attività istruttoria svolta dall’Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;

CONSIDERATO che i siti di ubicazione degli impianti sono stati scelti fra quelli già riportati in allegato alla delibera n. 15/03/CONS quali siti assentiti con l’intesa delle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con il parere delle altre regioni secondo le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge 30 aprile 1998, n. 122;

VISTA la delibera n. 2316 del 1° agosto 2003 della Giunta regionale del Veneto con la quale detta regione, in relazione alle problematiche sull'uso dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero già evidenziate all'atto del parere fornito all'epoca della predisposizione del Piano di cui alla delibera n. 15/03/CONS, ha deciso in via definitiva la soppressione dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero e la loro sostituzione con il sito di Monte Venda;

CONSIDERATO che la suddetta sostituzione, a seguito delle valutazioni tecniche effettuate dall'Autorità, è risultata fattibile e che quindi si possa procedere ad apportare la conseguente variazione al Piano;

SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

RILEVATO che l'art. 2 della delibera n. 15/03/CONS stabilisce che, a integrazione del PNAF-DVB, sarà effettuata dall'Autorità una pianificazione di 2° livello per le ulteriori risorse e che questa integrazione al Piano potrà comportare variazioni o integrazioni al Piano stesso, fermo restando il numero delle reti pianificate pari a 18, di cui 12 nazionali e 6 regionali;

TENUTI presenti i criteri dettati dall'articolo 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché dall'articolo 3, comma 5, della legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e tenuto presente, in particolare, che le ulteriori risorse di cui al succitato articolo 2, comma e) devono essere assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale;

RITENUTO, ai fini di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro elettromagnetico tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge n. 5/2000 nel caso della radiodiffusione analogica, di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle singole province, salvo i casi in cui l'orografia del territorio non consente di attribuire alle singole province le risorse in frequenze, per cui in questi casi i bacini di utenza provinciali possono coincidere con il territorio di più province;

RITENUTO, per quanto riguarda la presente integrazione al Piano approvato dall'Autorità con la citata delibera n. 15/03/CONS, di seguire il criterio di servire, oltre che tutti i capoluoghi di provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;

RITENUTO opportuno, per assicurare al meglio la compatibilità elettromagnetica fra gli impianti, che il criterio di localizzare tutti gli impianti che servono una stessa area in un unico "sito comune" debba valere separatamente per la pianificazione di 1° livello e per la pianificazione di 2° livello ma non necessariamente per entrambe, per cui i relativi impianti associati alla stessa area servita possono, per le due pianificazioni, essere ubicati su siti diversi;

CONSIDERATO valido quanto già contenuto nelle premesse alla delibera n. 15/03/CONS relativamente alle bande di frequenze e al numero di frequenze pianificate;

DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione al 95% di servizio, già adottata nel Piano di 1° livello, anche per la integrazione di 2° livello;

RILEVATO che a seguito di valutazioni tecniche finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico e per ottenere una significativa copertura radioelettrica dei bacini di utenza la soluzione tecnica più idonea per la pianificazione di 2° livello è risultata quella di pianificare reti provinciali del tipo SFN e di scegliere quale riferimento ai fini della pianificazione stessa un tipo di modulazione (16 QAM);

UDITA la relazione del commissario ing. Mario Lari relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, sui risultati dell'istruttoria;